

## REGOLAMENTO (CE) N. 1278/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1995

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 586/93, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini; che si possono prevedere deroghe per taluni v.q.p.r.d.; che taluni v.q.p.r.d. originari dell'Austria, appartenenti a tale categoria, presentano di solito, a causa dei metodi particolari di elaborazione e dell'elevato titolo alcolometrico, un tenore di acidità volatile superiore a quello indicato all'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che le caratterizzano, è opportuno derogare all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, per maggior chiarezza, è preferibile inserire tale deroga nel regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) 1243/94<sup>(4)</sup>, che raccoglie in un unico testo tutte le deroghe previste in materia di acidità volatile;

considerando che prima dell'adesione dell'Austria i suddetti v.q.p.r.d. già presentavano un tenore massimo di

acidità volatile superiore a quello fissato dal richiamato articolo 66; che per evitare interruzioni è opportuno rendere il presente regolamento applicabile a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 586/93 l'attuale lettera d) diventa la lettera e) ed è inserita la nuova lettera d) seguente :

• d) per quanto riguarda i vini austriaci :

— a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" e "Strohwein".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 64.